



## SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Norme di P.G.T. del Comune di Limone sul Garda e disposizioni del Regolamento comunale per le Case ed Appartamenti per Vacanze e Locazioni Turistiche

#### Norme di attuazione P.G.T.

Le norme di attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.3.2018, prevedono all'art. 19.4, l'obbligo da parte delle attività commerciali, ricettive e della ristorazione di disporre di una superficie destinata a parcheggio non inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento complessiva.

Il parcheggio/parcheggi pertinenziali a servizio dell'attività costituiscono pertanto requisito essenziale per poter presentare la SCIA/Comunicazione di inizio attività.

*Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento (0365 954008).*

\*\*\*\*\*

Regolamento comunale – Requisiti qualitativi delle strutture ricettive non alberghiere di Case ed Appartamenti per Vacanze di cui all'art. 26 della L.R. 1.10.2015, n. 27 e s.m.i. e delle Locazioni Turistiche di cui all'art. 53 del "Codice del Turismo" (D. Lgs. 23.5.2011, n. 79), all'art. 1 c. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 e all'art. 1571 del Codice Civile.

Il Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 16.2.2021 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30.4.2021 prevede:

#### **ART.1**

Le strutture ricettive, definite dall'art 26 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i. "case appartamenti per vacanze", devono garantire:

1. fino a tre unità abitative, l'"accessibilità" di una di esse; nel caso di un'unica unità tale requisito non è prescritto;
2. oltre tre unità abitative, l'"accessibilità" di almeno una ogni tre o frazione di tre.

L'"accessibilità" è da intendersi ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 5 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del medesimo D.M. e delle vigenti disposizioni regionali in materia, allo scopo di poter offrire in tutto il territorio comunale strutture ricettive che possano assicurare agli ospiti la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche



anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

#### **ART.2**

Le strutture ricettive, definite dall'art 26 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i. "*case appartamenti per vacanze*" devono dimostrare la disponibilità di spazi di sosta privati nella quantità minima definita dall'art. 19 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano delle Regole e s.m.i., ciò allo scopo di permettere l'accessibilità delle persone disabili e di prevenire la carenza di disponibilità di spazi di sosta, particolarmente nelle aree di maggior densità edilizia (*per esempio il centro storico*), considerato che gli automezzi degli ospiti si assommeranno agli automezzi dei residenti.

Tale disponibilità dovrà essere dimostrata anche in assenza di interventi edilizi.

#### **ART.3**

Le strutture ricettive, definite dall'art 26 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i. "*case appartamenti per vacanze*", devono disporre di certificato di agibilità ai sensi dell'art 24 del D.P.R. n. 380/2201 e s.m.i., con la prescrizione che l'attestazione di conformità degli impianti installati in ogni unità immobiliare destinata a tale uso risulti conforme alle disposizioni tecniche in materia vigenti al momento del deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; ciò allo scopo di assicurare agli ospiti condizioni di sicurezza ottimali.

#### **ART.4**

Le condizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 devono sussistere al momento della presentazione della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività e devono essere oggetto di specifica dichiarazione nell'ambito della stessa, in difetto della quale la relativa attività non potrà essere esercitata.

Sono escluse dal presente regolamento le strutture ricettive, definite dall'art 26 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e s.m.i. "*case appartamenti per vacanze*" individuate dal vigente Piano delle Regole con destinazione d'uso principale D3.2 "*attività ricettive non alberghiere*" e regolamentate dalle Norme di attuazione del medesimo Piano.

Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento anche le locazioni turistiche di cui all'art. 53 del "Codice del turismo" (D.lgs 23 maggio 2011, n. 79), all'art 1, comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 1571 del Codice civile.

*Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento (0365 954008).*